

COMUNE DI ABRIOLA
Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1	OGGETTO: Parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027
Data 15/04/2025	

Il sottoscritto, Dott. Oronzo DINISI, Revisore Unico del Comune di Abriola, ha ricevuto:

- ✓ in data 09/04/2025, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – ai sensi dell’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113;
- ✓ in data 13/04/2025 proposta deliberazione di giunta comunale approvazione PIAO 2025-2027;
- ✓ in data 14/04/2025 il prospetto riepilogativo delle spese di personale –rendiconto per l’esercizio 2023- Circ. interministeriale del D.M. 17 marzo 2020.

VISTI

- ✓ l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- ✓ gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- ✓ gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- ✓ l’art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- ✓ l’art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;

RICHIAMATI

- ✓ il prospetto riepilogativo delle spese di personale –rendiconto per l’esercizio 2023- Circ. interministeriale del D.M. 17 marzo 2020;
- ✓ il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – ai sensi dell’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113;

- ✓ la Proposta di delibera di G.C. inerente l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021

CONSIDERATO

- ✓ l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli *“strumenti di programmazione economico-finanziaria”*;
- ✓ che l'art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul *turn-over* dei dipendenti la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DPCM attuativo della suddetta disposizione.
- ✓ che il Dm. 17 marzo 2020 - *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, in particolare:
 - all'art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
 - all'art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”*;
 - all'art. 5, comma 1 prevede che *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2”*;
 - all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede *“per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani*

triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

- l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.

DATO ATTO CHE

- ✓ il Comune di Abriola, alla data del 31.12.2024 ha meno di 50 dipendenti e precisamente n. 17;
- ✓ il Comune di Abriola alla data del 31/12/2024 conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 03/03/2025 si è approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2025-2027;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2025, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

VERIFICATO

- ✓ che nel prospetto allegato al Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, si evidenzia un rapporto, calcolato ai sensi del D.M. 17.03.2020, tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio del 19,64%, compreso, dunque, entro il limite della prima soglia fissata, dall'art. 4 del citato D.M., al 28,60%;
- ✓ che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ✓ che il Comune dispone di un margine teorico di potenziale maggiore spesa calcolato in euro 511.307,25 per l'anno 2025, come da prospetto allegato alla delibera in esame;
- ✓ che il Comune ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti — enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006), come da prospetto allegato alla delibera in esame;

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, il Revisore unico, tenuto conto che:

- ✓ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65;

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ il D.M. 17 marzo 2020;

accertato:

- ✓ che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025/2027 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, secondo i dati forniti al sottoscritto dal Comune di Abriola;
- ✓ che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, alla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente per oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027 Approvazione" per quanto riguarda il Piano Triennale del Fabbisogno 2025/2027.

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Addì, 15/04/2025

Il Revisore Unico
Dott. DINISI Oronzo